



S.C. STUDIO ASSOCIATO – CARPENEDOLO (BS)

VIA RINALDINI N.46

Tel. 0309965436 – Fax 0305106987

Mail: infopaghe@scstudioassociato.com

GESTIONE DEL PERSONALE

*A partire dal mese di ottobre 2004 SC Studio Associato - Ufficio Paghe fornisce un nuovo servizio trimestrale denominato “**SC INFORMA**”*

*“**SC INFORMA**” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità e un commento relativo ad argomenti di utilità generale; verrà inviato senza alcun costo aggiuntivo a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, per tutti i clienti che ci hanno fornito l'indirizzo e-mail o che lo forniscano in futuro.*

Certo di fornire uno strumento utile ed importante per la gestione aziendale in una realtà in cui il circolare delle notizie e delle informazioni diventa sempre più importante, lo Studio Associato – Ufficio paghe resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti personalizzati rivolti alla singola azienda.

*In allegato si riporta “**SC INFORMA**” n. 01/2007 del 31/01/2007*

SC INFORMA
n. 01/2007 del 31/01/2007

ASSUNZIONE AGEVOLATA PER I SOCI DI COOPERATIVA

Ministero del lavoro nota protocollo n. 6583 del 28 novembre 2006

Con nota protocollo n. 6583 del 28 novembre 2006, il Ministero del lavoro ribadisce che le cooperative hanno titolo a fruire degli incentivi previsti per le assunzioni agevolate con riferimento ai soci che stipulano rapporti di lavoro di natura subordinata. Il Ministero del lavoro nella nota in oggetto spiega inoltre le modalità operative per il calcolo dello sgravio spettante.

Viene presa in esame l'agevolazione contributiva concessa in caso di socio che instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che sia sospeso dal lavoro e benefici di trattamento straordinari di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, ovvero sia disoccupato da uguale periodo.

Lo sgravio contributivo è pari al 50% della retribuzione imponibile (retribuzione convenzionale nel caso di cooperativa ai sensi DPR 602/70 che abbia optato per il pagamento dei contributi sui salari convenzionali) per trentasei mesi.

ASTENSIONE ANTICIPATA NELLA MATERNITA'

Ministero del lavoro nota protocollo n. 6584 del 28 novembre 2006

Con risposta ad interpello dell'Inps, il Ministero del lavoro con nota di cui all'oggetto chiarisce alcune questioni in materia di astensione anticipata dal lavoro per maternità ai sensi dell'art. 17, comma 2, del TU n.151/2001.

In particolare l'Inps chiede se sia possibile emanare un provvedimento che disponga una interdizione solo parziale dell'attività, consentendo pertanto alla lavoratrice in stato di gravidanza di svolgere una prestazione ad orario ridotto. Sulla questione il ministero tiene a distinguere fra provvedimenti di interdizione disposti per rischi connessi alla gestazione da quelli disposti per rischi connessi all'attività lavorativa.

- 1) Nel caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie, che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può consentire la prosecuzione dell'attività, per cui non si ritiene configurabile un provvedimento di interdizione dal lavoro a carattere solo parziale.
- 2) Interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio: dall'analisi svolta dal Ministero non risulta possibile emettere un provvedimento parziale in capo al singolo datore di lavoro, mentre non viene preclusa la possibilità di adottare distinti provvedimenti nel caso in cui la lavoratrice sia impiegata presso più datori di lavoro con contratto part-time, qualora l'accertamento sulla pericolosità delle mansioni svolte e sulla possibilità di reperire altre mansioni confacenti porti ad esiti diversi in relazione ai diversi rapporti di lavoro.

INPS E INAIL SU MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO

Circolare Inail n.45 del 23 ottobre 2006
Circolare Inps n.111 del 13 ottobre 2006

Sia Inps che Inail hanno, con rispettive circolari, affrontato le principali tematiche previste dalla legge n. 248/2006; in particolare l'articolo 36-bis, "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro". Argomenti questi trattati anche dalla circolare n. 29 del 28 settembre 2006 del Ministero del lavoro.

Sia Inps che Inail riprendono i temi trattati dal Ministero del lavoro in tema: di sospensione dei cantieri edili;

dell'obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori edili; della comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro in edilizia, ecc.

In particolare, però, Inps e Inail puntualizzano la loro posizione in merito alla maxi-sanzione amministrativa nel caso in cui gli ispettori trovino lavoratori al nero. **Per Inps e Inail la sanzione colpisce non solo i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi ritenuti irregolari.**

Questo significa che è da considerare lavoratore "in nero", ai fini dell'applicazione della sanzione, non soltanto il lavoratore subordinato non registrato sui libri paga e matricola o di cui non si sia comunicata l'assunzione, ma anche il parasubordinato e il lavoratore autonomo sconosciuti agli entri previdenziali, in quanto non risultanti da alcuna "documentazione obbligatoria" (ad esempio mancata iscrizione alla Camera di commercio).

MODELLO CUD 2007

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n.241 della Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2006 il provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo all'approvazione del modello CUD2007.

Il nuovo modello tiene conto della nuova disciplina prevista dalla Legge Finanziaria 2007 per quanto attiene la determinazione ed il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef (è stato previsto il versamento dell'acconto del 30% e del saldo).

Il datore di lavoro dovrà consegnare i modelli cud 2007 ai dipendenti entro il 15 marzo 2007.

PERMESSI PER CURE TUMORALI

Ministero del lavoro nota n.6893 del 5 dicembre 2006

Il Ministero del Lavoro ha fornito un interessante chiarimento in merito alla procedura da adottarsi per la concessione dei permessi per cure (30 giorni annui), previsti dall'art. 26 della Legge n. 118/1971 e dall'art. 10 del D.lgs n.509/1988, a favore di una lavoratrice affetta da patologia tumorale bisognosa di cure chemioterapiche e con un'invalidità civile pari all'80 per cento.

Tale assenza è qualificabile a tutti gli effetti come malattia ai sensi dell'art. 2110 del Codice Civile, con erogazione del relativo trattamento economico che, però, risulta essere totalmente a carico del datore di lavoro.

Per quanto attiene invece il periodo di computo, il ministero precisa come tale congedo debba essere computato in misura ulteriore rispetto al periodo massimo di conservazione del posto previsto dalla contrattazione collettiva per il "tipico" evento di malattia

La concessione di detti permessi è subordinata a tre requisiti:

- mutilazione o invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- autorizzazione della struttura pubblica competente (medico provinciale);
- connessione della cura con l'invalidità riscontrata.

VARIATO IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

Comunicato Stampa della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2006

Con decorrenza dal 13 agosto 2006 la Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento dal 3,25% al 3,50%.

DISOCCUPAZIONE PER IL LAVORATORE DIMISSIONARIO

Circolare Inps n.108 del 10 ottobre 2006

L'inps con la circolare in oggetto ha chiarito che nel caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell'azienda (quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività) ricorrono i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni

delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

E' stato precisato inoltre che anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell'azienda si possa riconoscere l'indennità di disoccupazione in parola.

PROSPETTO INFORMATIVO PER I DISABILI

Scade il 31 gennaio 2007 il termine per la presentazione del prospetto informativo che le aziende con più di 15 dipendenti soggette all'obbligo di assumere lavoratori disabili devono trasmettere al collocamento obbligatorio.

Da quest'anno è stata introdotta l'obbligatorietà (per la sola provincia di Brescia) di trasmettere il prospetto informativo per via telematica.

ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI – CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale nota protocollo n.5817 del 9 novembre 2006

Con la nota protocollo in oggetto il Ministero del lavoro risponde ad un interpello precisando che viene escluso dal campo di applicazione del D.lgs n.66/2003 in merito all'orario di lavoro il solo personale mobile dipendente di aziende che effettuano autotrasporto per conto proprio o di terzi di persone o di merci.

Rientrano quindi nei limiti dell'orario di lavoro del D.lgs n.66/2003 i lavoratori con mansioni di autista dipendenti da aziende di altro settore (ad es. nell'interpello proposto settore lapideo) e devono quindi rispettarne i limiti d'orario come la durata massima dell'orario settimanale (48 ore), il riposo giornaliero (11 ore consecutive), il riposo settimanale (24 ore consecutive + 11 ore del riposo giornaliero) e pause.

EST – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

Dal 12 settembre 2006 è operativo Est il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi (Confocommercio).

Le aziende interessate sono tenute ad iscrivere i dipendenti a tempo indeterminato versando la seguente contribuzione:

Settore commercio e servizi:

- una tantum di iscrizione singolo lavoratore: 30,00 euro;
- contribuzione ordinaria mensile per dipendente full-time: 10,00 euro;
- contribuzione ordinaria mensile per dipendente part-time: 7,00 euro;

Settore turismo:

- una tantum di iscrizione singolo lavoratore full-time: 15,00 euro;
- una tantum di iscrizione singolo lavoratore part-time: 8,00 euro;
- contribuzione ordinaria mensile per dipendente full-time: 7,00 euro;
- contribuzione ordinaria mensile per dipendente part-time: 5,00 euro;

Si è avuto notizia in gennaio 2007 che il Ministero del lavoro in risposta ad un interpello ha chiarito che l'obbligatorietà d'iscrizione al fondo Est ed a qualsiasi altro fondo sanitario contrattuale è vincolante per i soli datori di lavoro iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto al fine del riconoscimento dei benefici economici e normativi riconosciuti dalle norme vigenti. Resta ferma l'obbligazione prevista dal Contratto collettivo di riferimento nei confronti del lavoratore.

Ulteriori informazioni sul fondo e sulle prestazioni fornite possono essere richieste allo Studio o reperite sul sito del fondo stesso all'indirizzo: www.fondoest.it

ROMANIA E BULGARIA: DA GENNAIO 2007 NELLA C.E.

Dal 1 gennaio 2007 i cittadini della Romania e della Bulgaria hanno diritto alla libera circolazione nel territorio italiano e nei loro confronti non è più applicabile la disciplina sugli stranieri. L'accesso al mercato del lavoro resta però parzialmente vincolato per un periodo transitorio anche se alcuni settori sono già completamente liberalizzati. Sono infatti immediatamente liberalizzati sia il lavoro autonomo che le attività inerenti ai settori agricolo, turistico, domestico e di assistenza alle persone, edilizio, meccanico, dirigenziale, altamente qualificato e stagionale. Per i restanti settori produttivi "l'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l'apposita modulistica disponibile sui siti internet del ministero dell'interno e del ministero della solidarietà sociale. Si è ritenuto di non fare ricorso a quote numeriche". Sarà lo sportello unico per l'immigrazione della provincia a provvedere al rilascio del nulla osta che poi potrà essere presentato dal lavoratore alla questura per la richiesta della carta di soggiorno.

FINANZIARIA 2007: LE PRINCIPALI NOVITA'

Legge n.296 del 27 dicembre 2006

Si propone di seguito una breve tabella di sintesi delle principali novità in materia lavoristica che ci proponiamo di approfondire e commentare nei prossimi SC INFORMA.
Si consiglia di porre particolare attenzione agli argomenti evidenziati.

Irpef: scaglioni di reddito; aliquote fiscali e detrazioni	Viene modificato l'art.11 del Tuir (Ppr n.917/1986 con la previsione di nuove aliquote e scaglioni di reddito. Vengono aboliti no-tax area e no-tax family per ripristinare le detrazioni d'imposta che restano legate al reddito. (VEDI COMMENTO)
Abolizione del contributo di solidarietà	Viene abolito il comma 350 dell'art.1 della legge n.311/2004 che aveva istituito un contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente i 100.000,00 euro.
Assegno familiare nucleo	Le modifiche alla disciplina dell'assegno familiare dal 2007 sono le seguenti: 1) rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per i seguenti soggetti sulla base della Tabella allegata alla legge: - nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili; - nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili 2) rivalutazione del 15% degli assegni per le altre tipologie; 3) delega al Ministero del lavoro per rimodulare gli importi dell'assegno e i livelli di reddito dei predetti nuclei e dei nuclei senza figli; 4) conferma della rivalutazione annuale dei limiti di reddito; 5) nei nuclei con più di tre figli con meno di 26 anni compiuti si deve tenere conto ai fini della composizione del nucleo anche dei figli tra i 18 e i 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Compensazione con modello F24	I titolari di partita Iva, entro il quinto giorno precedente a quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione su modello F24 per importi superiori a 10.000 euro, devono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
Irap (cd. Cuneo Fiscale)	Base imponibile – Viene riformulato l'art.11 del D.lgs n.446/1997. Nella determinazione della base imponibile sono deducibili: 1) premi assicurativi contro infortuni; 2) un importo di 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, tranne banche, assicurazioni, concessionari dei servizi energetici, dei

	<p>trasporti, poste e telecomunicazioni;</p> <p>3) un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;</p> <p>4) i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, salvo che per i soggetti indicati in precedenza;</p> <p>5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca.</p>
Benefit per l'utilizzo dell'auto per uso promiscuo	Elevazione dal 30% al 50% della misura del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo di auto aziendali dal 1 gennaio 2007.
Detrazione fiscale per asili nido	Anche per il periodo d'imposta 2006 spetta una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
Scuola dell'obbligo	<p>Cambiano i criteri per ottenere l'istruzione obbligatoria. Ecco i punti principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria a partire dall'anno scolastico 2007/2008 ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i diciottesimo anno di età; - L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni.
Riforma della previdenza complementare	Viene anticipata al 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare prevista dal Dlgs 5 dicembre 2005 n.252, con la previsione di modalità tacite ed esplicite per l'adesione ai fondi pensione.
Previdenza complementare: costituzione del Fondo TFR presso l'Inps	<p>Viene prevista l'istituzione di un fondo, presso l'Inps, al quale dovrà confluire il Tfr maturando dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che non lo hanno destinato a un fondo di previdenza complementare.</p> <p>Dette somme dovranno essere versate mensilmente dai datori di lavoro. In ogni caso la liquidazione dell'intero TFR (comprese le anticipazioni) sarà effettuata dal datore di lavoro (e tassato alle consuete modalità) che provvederà a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al fondo in esame in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli entri previdenziali e al fondo stesso.</p> <p>In pratica per il lavoratore non cambia nulla, mentre l'azienda dovrà sostenere due volte l'impegno finanziario: il primo con il versamento al fondo dei Tfr maturandi che rimangono in azienda; il secondo l'anticipazione del pagamento al dipendente del Tfr accantonato al fondo Inps.</p>
Previdenza complementare: i benefici	<p>Con una serie di modifiche all'art. 10 del D.lgs n.252/2005 sono previste le seguenti agevolazioni per i datori di lavoro in presenza di somme conferite dai lavoratori ai Fondi pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4% dell'ammontare de ITfr annualmente destinato ai Fondi, oppure 6% per le imprese con meno di 50 addetti; - Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art.2 legge n.297/1982, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo Inps; - Riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art.8 del D.lgs n.252/2005, e cioè esonero parziale della contribuzione alle gestioni temporanee Inps in misura crescente per ogni anno a partire dal 2008 in misura pari allo 0,19% per arrivare nel 2014 a 0,28%
Aumento aliquote contributive	<p>Viene prevista l'elevazione di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore (in ogni caso l'aliquota complessiva, datore di lavoro più lavoratore, non potrà superare il 33%).</p> <p>L'aliquota contributiva per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori), non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria è stata aumentata dal 1 gennaio 2007 al 23% (più lo 0,500% per le assistenze)</p>

	<p>Per i restanti iscritti, il contributo è salito al 16%.</p> <p>La contribuzione per gli apprendisti non sarà più dovuta in forma di contributo fisso settimanale (peraltro molto esiguo) ma sarà dovuta nella misura del 10% della retribuzione imponibile. Per le aziende che occupano meno di 9 addetti la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto; - 3,00% per il secondo anno; - 10,00% per gli anni successivi al secondo. <p>Agli apprendisti è prevista l'estensione delle norme in materia di indennità economica di malattia.</p> <p>I contributi dovuti da artigiani e commercianti alle rispettive gestioni pensionistiche presso l'Inps si incrementano al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19,50 % dal 2007; - 20,00% dal 2008.
Riduzione premi Inail	<p>Sono previste le seguenti riduzioni dei premi Inail a favore della gestione artigiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previa decreto del Ministro del lavoro nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007; - dal 2008 è disposta la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo relativo alla gestione unitaria dell'ente e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. <p>La riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro e dalle specifiche normative di settore. In particolare le quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Imponibile contributivo per le cooperative sociali	<p>In relazione ai soci lavoratori delle cooperative socio assistenziali la differenza retributiva esistente tra la retribuzione imponibile convenzionale (Dpr n.797/1955) e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero (minimale) è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% per l'anno 2007; - 60% per l'anno 2008; - 100% per l'anno 2009. <p>E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.</p>
Collaborazioni a progetto: prestazioni Inps per malattia e maternità	<p>Indennità di malattia – Per i lavoratori a progetto che non sono iscritti ad altra forma previdenziale spetta dal 2007 un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni. In caso di degenza ospedaliera il trattamento sarà pari al 50% dell'indennità prevista, entro il limite massimo di durata di 180 giorni all'anno.</p> <p>Ai predetti lavoratori beneficiari dell'indennità di malattia si applicano gli obblighi di certificazione e di osservanza delle fasce orarie di reperibilità.</p> <p>Maternità – Ai lavoratori a progetto spetta, per parti, adozioni o affidi dal 2007 in poi, il diritto a fruire del congedo parentale per il primo anno di vita del bambino per un massimo di tre mesi pari al 30% del reddito perso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.</p> <p>Per questa prestazione non sono previste contribuzioni aggiuntive.</p>
Maternità anticipata per le collaboratrici a progetto	<p>La norma estende alle lavoratrici iscritte nella gestione separata gli articoli 17 (interdizione anticipata per complicanze alla gravidanza e per mansioni incompatibili) e 22 (indennità di maternità per astensione obbligatoria) del Testo unico di maternità sulla base di un apposito decreto ministeriale e nel limite delle risorse derivanti dallo specifico gettito del contributo dello 0,50% a favore della stessa gestione separata.</p>
Sicurezza del lavoro	<p>La disposizione modifica l'art-7 del D.lgs n.626/1994 nel modo seguente:</p>

negli appalti	<p>1) viene articolato l'ambito di applicazione del rispetto delle regole di sicurezza in caso di appalti e gli adempimenti previsti in particolare vengono estesi al caso di appalti e gli adempimenti previsti in particolare vengono estesi al caso cui l'appalto riguardi l'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima;</p> <p>2) L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Inail.</p> <p>E' poi modificata la disciplina della responsabilità solidale del committente per il pagamento di retribuzione e contributi nel caso di appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata della responsabilità è allungata a due anni dalla cessazione dell'appalto (in precedenza era un anno); - la responsabilità solidale riguarda anche ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.
Autotrasporto: premi Inail	<p>Vengono assegnati 54 milioni di euro per il 2007 a favore della riduzione dei premi Inail per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. Viene inoltre rifinanziato di 42 milioni di euro la riduzione dei premi Inail nell'autotrasporto in relazione al 2005.</p>
Part-time assunzione giovani	<p>e di</p> <p>I dipendenti che abbiano compiuto 55 anni di età possono volontariamente trasformare il proprio rapporto in rapporto part-time, permettendo la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.</p> <p>Un decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà e i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi stessi.</p>
Indennità di disoccupazione	<p>di</p> <p>Vengono confermate per tutto il 2007 le disposizioni introdotte dall'art.13, comma 2 lettera a) del DL n.35/2005 (legge n.80/2005). In pratica dal 2007 varranno ancora le seguenti disposizioni che avrebbero dovuto cessare al 31 dicembre 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevazione a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquant'anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni; - commisurazione della percentuale dell'indennità al 50% per i primi sei mesi e al 40% per tre mesi e al 30% gli ulteriori mesi.
Sanzioni in materia di lavoro	<p>E' prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999), fatta eccezione per l'omessa istituzione e esibizione dei libri matricola e paga per la quale viene fissata una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000 (senza procedura di diffida)</p>
Durc	<p>Dal 2007 il diritto alle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro sarà soggetto al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Un apposito decreto dovrà definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio dello stesso.</p> <p>In attesa dell'entrata in vigore del decreto che dovrà attuare tale disposizione, sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.</p>
Comunicazioni al Centro per l'Impiego	<p>al per</p> <p>E' previsto l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, di tirocini di formazione e di orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.</p> <p>La comunicazione deve avvenire entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei rapporti mediante documentazione avente data certa.</p> <p>La comunicazione anticipata al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto dovrà essere osservata anche per l'assunzione di tutti i lavoratori dipendenti.</p> <p>Rimane, per il momento, in vigore l'obbligo di comunicare il codice fiscale all'Inail (solo con strumenti informatici).</p> <p>Al riguardo si rimanda alla circolare dello Studio del 24.01.2007 avente ad oggetto COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO - ADEMPIMENTI</p>

	CONNESSI ALLA INSTAURAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Emersione del lavoro irregolare	Viene prevista la possibilità di presentare all'Inps, entro il 30.09.2007, un'istanza (previo accordo sindacale) di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. La regolarizzazione comporterà, per il datore di lavoro, il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto agli enti previdenziali e assistenziali. Mentre non è prevista alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La regolarizzazione comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia contributiva nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Ai datori di lavoro che regolarizzano i lavoratori irregolari verranno sospese per un anno le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.
regolarizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	E' prevista la possibilità per i committenti di stipulare, entro il 30.04.2007, accordi sindacali aziendali/territoriali finalizzati alla trasformazione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato. Con i lavoratori si provvederà a sottoscrivere atti di conciliazione, dopo di che si provvederà a versare all'Inps un contributo straordinario pari a un terzo della contribuzione carico committente relativa ai periodi di vigenza del contratto di collaborazione. I contratti a tempo indeterminato potranno godere dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
Proroga della "piccola mobilità"	E' prorogata al 31 dicembre 2007 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività o di lavoro, senza diritto alla relativa indennità
Contratti di solidarietà	La disposizione proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà difensivi da parte delle imprese escluse dalla Cigs (imprese artigiane non appartenenti all'indotto, imprese alberghiere e imprese termali operanti in aree in stato di crisi) e di fruire dello speciale regime agevolativo di cui all'art.5 della legge n.236/1993. Il finanziamento concesso è pari a 25 milioni di euro.
Detrazioni fiscali per i non residenti	Le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che i non residenti dimostrino, con idonea documentazione (da individuarsi con DM), che le persone alle quali esse si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite ex art. 12 Tuir (2.840,51 euro), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari
Detrazioni fiscali per extra-comunitari	Per i lavoratori extracomunitari che richiedano la detrazione per carico di famiglia o ai fini della propria dichiarazione dei redditi la documentazione da produrre al sostituto di imposta è la seguente: <ul style="list-style-type: none"> a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'<i>apostille</i> (modalità per rendere validi anche in Italia i documenti emessi da un altro Paese straniero) per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa lì vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. Per gli anni successivi al primo la richiesta deve essere corredata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata o da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Vengono abrogate le precedenti regole contenute nell'art.21, comma 6-bis, Legge n.326/2003
Tutela Inail per gli invalidi del lavoro	Integrando quanto disposto dall'art.178, Dpr n.1124/1965 (testo unico infortuni) è previsto che la tutela Inail ai grandi invalidi del lavoro si estenda anche per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1 gennaio 2007, ai lavoratori che abbiano subito o subiscano una

	menomazione dell'integrità psicofisica di gradi pari o superiore al 60%.
Riscatto periodi di aspettativa	La possibilità di riscattare contributivamente i periodi di aspettativa per motivi di famiglia riguarda anche i periodi prima del 31 dicembre 1996. Si tratta del congedo spettante (art.4, legge n.53/2000) ai dipendenti per gravi e documentati motivi familiari, di durata non superiore a due anni non retribuito. Dovrà essere emanato un decreto per regolamentare la predetta facoltà.
Mobilità lunga	Vengono riaperti i benefici della mobilità lunga di cui all'art. 1-bis della legge n.81/2003 alle imprese soggette a processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità che dovranno esser collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2007. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007.
Ammortizzatori sociali	Viene attribuita al Ministero del lavoro la delega a: <ul style="list-style-type: none"> - disporre entro il 31 dicembre 2007 la concessione anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti in Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2007; - prorogare i trattamenti concessi nel 2006 qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. I predetti trattamenti prorogati sono ridotti del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.
Flessibilità dei tempi di lavoro	Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • E' prevista l'erogazione di contributi di cui almeno il 50% destinati ad imprese fino a 50 dipendenti, • In favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano le seguenti azioni positive: <ul style="list-style-type: none"> - progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro tra cui part-time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; - programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; - progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; - interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero anziani non autosufficienti a carico. <p>Con un apposito decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e per i diritti e le pari opportunità, saranno definiti i criteri per la concessione dei suddetti contributi.</p>
Assicurazione contro gli infortuni domestici	Viene ridotta dal 33% al 27% la percentuale di inabilità permanente al lavoro necessaria per far "scattare" la copertura assicurativa.
Congedo straordinario per l'assistenza portatori di handicap	I soggetti che usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

NOTA DELL' ULTIMA ORA IN MATERIA DI RIFORMA DEL TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	<p>Le aziende e i lavoratori rimangono in attesa di due decreti interministeriali attuativi della legge finanziaria 2007 che dovranno fornire una serie di precisazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none">- opzioni diverse dei lavoratori;- decorrenze varie;- metodo di calcolo dei 50 addetti;- funzionamento del fondo TFR gestito dall'Inps (versamenti – compensazioni – erogazioni al dipendente – sanzioni – ecc.);- funzionamento del fondo di previdenza complementare residuale gestito dall'Inps;- denunce retributive/contributive individuali (Emens);- nuova modulistica.
---	--

**LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
DAL 1° GENNAIO 2007**

La Legge Finanziaria 2007 introduce, con **decorrenza 1° gennaio 2007**, nuove regole per la tassazione del reddito delle persone fisiche.

Il sistema di tassazione precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2006 e basato sull'applicazione di deduzioni d'imposta (no-tax area e no-tax family), viene sostituito da un sistema che si fonda su **detrazioni d'imposta**. Ciò significa che non sono più riconosciuti "sconti" sulla base imponibile (deduzioni d'imposta), bensì sull'imposta lorda (detrazioni dall'imposta lorda).

Il nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche può dunque essere sinteticamente descritto con:

- applicazione di **nuovi scaglioni e nuove aliquote**;
- ripristino delle **detrazioni d'imposta** ("Altre detrazioni" e "Detrazioni per carichi di famiglia") in sostituzione delle deduzioni (no-tax area e no-tax family).

A fronte delle modifiche menzionate, la tassazione dei redditi prevede i seguenti passaggi:

1. determinazione dell'imponibile fiscale (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR);
2. applicazione al suddetto imponibile delle nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito e quantificazione dell'IRPEF lorda;
3. riconoscimento delle "Altre detrazioni" e delle "Detrazioni per carichi di famiglia" spettanti;
4. quantificazione dell'IRPEF netta.

Le nuove modalità di tassazione entrano in vigore il 1° gennaio 2007 e sono applicate ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati (co.co.co, co.co.pro, borse di studio, ecc.) corrisposti a partire dalla suddetta data e riferiti al periodo d'imposta 2007.

Rimangono, pertanto, escluse le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2007 e riferite al periodo d'imposta 2006 (principio di cassa allargato) quali, ad esempio, le retribuzioni del mese di dicembre 2006 corrisposte entro il 12 gennaio 2007.

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF 2007

Le aliquote IRPEF valide dal 1° gennaio 2007 sono le seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITO SU BASE ANNUA	ALIQUOTE
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	27%
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	38%
Oltre 55.000 euro e fino 75.000 euro	41%
Oltre 75.000 euro	43%

SCAGLIONI DI REDDITO SU BASE MENSILE	ALIQUOTE
Fino a 1.250 euro	23%
Oltre 1.250 euro e fino a 2.333,33 euro	27%
Oltre 2.333,33 euro e fino a 4.853,33 euro	38%
Oltre 4.853,33 euro e fino a 6.250,00 euro	41%
Oltre 6.250,00 euro	43%

ALTRE DETRAZIONI

Le “**Altre detrazioni**” risultano:

- differenziate in base alla tipologia di reddito (redditi di lavoro dipendente/assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di pensione) e del relativo ammontare;
- stabilite in misura potenziale (l'importo effettivamente spettante va determinato applicando delle formule di calcolo);
- rapportate al periodo di lavoro nell'anno (giorni di calendario).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Anche le “**Detrazioni per carichi di famiglia**” vengono:

- differenziate in base al soggetto a carico (coniuge, figli e altri familiari a carico) e all'ammontare complessivo del reddito del richiedente (RC);
- stabilite in misura potenziale (l'importo effettivamente spettante si ottiene applicando apposite formule);
- rapportate a mese (competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste).

ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

La legge Finanziaria 2007 apporta modifiche all'articolo 1 del D.Lgs n. 360/98 concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

In particolare, per effetto delle suddette modifiche, ai Comuni verrà riconosciuta la facoltà di disporre la variazione dell'addizionale all'IRPEF con delibera da pubblicare nel sito Internet appositamente istituito.

L'efficacia della delibera decorre dalla pubblicazione nel predetto sito. La variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente **0,8 punti percentuali**.

È, inoltre, previsto il versamento dell'addizionale comunale in forma di:

- **acconto**, nella misura del 30%;
- **saldo**.

Sia l'acconto che il saldo potranno essere versati a rate.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

L'importo a saldo per l'anno precedente potrà essere pagato in un numero massimo di 11 rate a partire dal mese successivo a quello del conguaglio fiscale.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' stata introdotta una clausola di salvaguardia che prevede l'applicazione, se più favorevoli, dei criteri di tassazione in vigore fino al 31 dicembre 2006 per calcolare l'imposta su Tfr e altre indennità di fine rapporto